

Publicato il 18/10/2021

N. 06956/2021REG.PROV.COLL.  
N. 07799/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso in appello numero di registro generale 7799 del 2016, proposto da Antonella Castiglione Minischetti, rappresentata e difesa dall'avvocato Gigliola Valenti Stocco, domiciliata presso la Segreteria sezionale di questo Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

*contro*

Comune di Crespano del Grappa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Enrico Gaz e Stefano Gattamelata, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, via di Monte Fiore, 22;

*nei confronti*

Paolo Rebellato, non costituito in giudizio;

*per la riforma*

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (Sezione seconda) n. 723/2016, resa tra le parti.

Visto il ricorso in appello;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Crespano del Grappa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 7 ottobre 2021 il Cons. Anna Bottiglieri e uditi per le parti l'avvocato Gaz;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

#### FATTO

Il Comune di Crespano del Grappa, ai sensi dell'art. 16 della l. 28 febbraio 1987, n. 56, *Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro*, e dell'art. 35 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*, indicava mediante avviso di selezione n. 7265 del 19 luglio 2011 una procedura per la copertura di un posto a tempo indeterminato, con orario a tempo pieno, di esecutore amministrativo (categoria B1), specificando al punto 2 che *“Per l'ammissione alla selezione gli aspiranti dovranno risultare inseriti nella graduatoria trasmessa all'Amministrazione comunale del Centro per l'impiego di Castelfranco Veneto”*.

La signora Antonella Castiglione Minischetti, ammessa alla procedura e risultata non idonea alla seconda delle due prove selettive espletate, impugnava dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto il provvedimento di approvazione dei verbali della commissione valutatrice e della graduatoria finale di cui all'atto 20 settembre 2011, n. 83.

Con sentenza n. 723/2016 della Sezione seconda, l'adito Tribunale, nella resistenza dell'Amministrazione comunale e del vincitore della selezione, dichiarata la sussistenza della giurisdizione amministrativa e dell'interesse a ricorrere, accertata la tempestività del ricorso e assorbita ogni altra questione di merito: a) accoglieva il gravame, ritenendo l'illegittimità della procedura per violazione del principio di imparzialità in relazione alla seconda prova selettiva non superata dall'interessata (soluzione di un caso pratico riguardante il posto da ricoprire), perché non svolta contemporaneamente da tutti i candidati (n. 25, ivi compresa la ricorrente) sottoposti alla stessa; b) disponeva, per l'effetto, l'espletamento di una nuova procedura; c) condannava il Comune

resistente alle spese del giudizio, dando atto che nulla era dovuto dallo Stato in relazione all'avvenuta ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

La signora Antonella Castiglione Minischetti ha appellato la predetta sentenza. Dedotta l'erroneità della decisione e la violazione dell'art. 112 Cod. proc. civ. e riproposte le censure assorbite, ne ha domandato la riforma, previo deferimento delle questioni relative all'interesse a ricorrere all'Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato, con conseguente annullamento della sola prova selettiva non superata e accertamento del suo diritto all'assunzione presso il Comune di Crespano del Grappa.

L'Amministrazione comunale si è costituita in resistenza. Ha svolto eccezioni di rito e di merito e concluso per la reiezione del gravame.

La causa è stata indi trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 7 ottobre 2021.

## DIRITTO

1. L'appello è completamente destituito di fondamento.

La richiesta di rimessione all'Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato formulata dall'appellante e le questioni preliminari spiegate dal resistente Comune di Crespano del Grappa restano conseguentemente assorbite.

2. Va premesso che, come emerge dal relativo avviso pubblico n. 7265 del 19 luglio 2011, la procedura per cui è causa, finalizzata alla copertura di un posto a tempo indeterminato e a tempo pieno di categoria B1 presso il predetto Comune, si è articolata in due fasi, prevedenti, la prima, la formazione di una graduatoria degli aspiranti da parte del Centro per l'impiego di Castelfranco Veneto, costituente titolo di ammissione, la seconda, l'espletamento di prove selettive presso l'Amministrazione comunale.

In particolare, l'avviso pubblico, improntato all'art. 16 della l. 28 febbraio 1987, n. 56, *Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro*, e all'art. 35 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*, ha stabilito al punto 2 che “Per l'ammissione alla

*selezione gli aspiranti dovranno risultare inseriti nella graduatoria trasmessa all'Amministrazione comunale del Centro per l'impiego di Castelfranco Veneto"; il successivo punto 3 ha poi previsto che "le prove di selezione consistono nello svolgimento di attività pratiche-attitudinali ovvero nell'esecuzione di sperimentazioni lavorative; le prime possono essere definite anche mediante tests specifici consistenti in domande preventivamente elaborate, a risposta chiusa e/o aperta; le seconde possono riguardare l'effettiva esecuzione di un lavoro di mestiere o della professionalità non altamente specializzata".*

L'appellante, collocatasi al 5° posto della graduatoria formulata dal predetto Centro per l'impiego, ha superato la prima prova consistente in un *test* composto da 15 domande a risposta multipla, risultando poi inidonea alla seconda prova, vertente sulla soluzione di un caso pratico. Ha indi proposto ricorso avverso l'atto conclusivo della procedura, definito con la sentenza impugnata.

3. A questo punto va rilevato che con le articolate considerazioni formulate nell'atto di appello l'interessata afferma che il primo giudice, nell'accertare che la prova da lei non superata era viziata da violazione del principio di imparzialità, come denunciato nel secondo motivo di impugnazione (con conseguente annullamento della procedura selettiva e declaratoria della dovutezza dell'espletamento di una nuova procedura) e nell'assorbire ogni altra questione proposta in ricorso, non si è avveduto che tale secondo motivo era stato proposto in via subordinata rispetto al primo motivo. Con detto primo motivo, si prosegue, l'interessata - in virtù della posizione raggiunta nella graduatoria del Centro per l'impiego (5° posto), dell'idoneità conseguita alla prima prova selettiva, e del fatto di essere l'unica candidata che ha presentato ricorso avverso la procedura - ha fatto valere l'interesse, principale, all'annullamento della sola seconda prova selettiva, sostenendo che essa non avrebbe dovuto essere effettuata, non essendo prevista dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili alla fattispecie, e indi alla sua immediata assunzione presso l'Ente locale in luogo del contro-interessato, vincitore della

procedura quale unico idoneo alla seconda prova ma collocato al quarantaduesimo posto della stessa graduatoria del Centro per l'impiego. Le domande correlate a tale interesse principale (annullamento della sola prova selettiva non superata dall'appellante; accertamento del diritto della medesima all'immediata assunzione presso il Comune di Crespano del Grappa) sono state quindi riproposte in questa sede.

4. La predetta ricostruzione non può essere validata.

4.1. In primo luogo, deve rilevarsi che, contrariamente a quanto sostenuto in appello, la sentenza impugnata ha seguito esattamente l'ordine delle censure ricorsuali: il primo motivo del ricorso di primo grado denuncia infatti a carico dell'espletamento della seconda prova il vizio di violazione del principio di imparzialità, riconosciuto fondato e accolto dal primo giudice con assorbimento degli altri motivi.

4.2. E' invece vero che l'interessata - ancorchè il ricorso di primo grado non si caratterizzi per la chiarezza dell'esposizione delle domande principali e di quelle subordinate e per la ordinata formulazione dei motivi in connessione con queste, come pure rilevato dal Comune resistente - ha affermato in gravame anche il proprio interesse/diritto all'assunzione, che, in astratto, è prevalente di suo sull'interesse strumentale pure azionato dalla medesima e risultato pienamente soddisfatto in primo grado.

Tuttavia detto interesse principale non poteva trovare favorevole apprezzamento in primo grado, e non può ora trovare ingresso in appello.

Invero, il "diritto all'assunzione" è stato ventilato in dipendenza della collocazione dell'interessata al quinto posto della graduatoria del Centro per l'impiego. Sicchè la sua evocazione in giudizio, anche al di là di ogni altra questione di rito e di merito, scontava, quanto meno, l'impugnativa del bando, che ha stabilito espressamente che l'inserimento nella graduatoria del Centro per l'impiego costituiva titolo esclusivamente per l'ammissione alla selezione, mentre l'interessata ha gravato il solo provvedimento conclusivo della procedura.

Per tale ragione, la sentenza appellata, nel soddisfare l'interesse strumentale dell'appellante all'espletamento di una nuova procedura, ha attribuito alla medesima la massima utilità consentita dall'oggetto e dalla impostazione dell'impugnativa, e risulta pertanto scevra da mende.

5. Alle rassegnate conclusioni, e alla conseguente conferma del travolgimento dell'intera procedura, consegue l'assorbimento di ogni questione pure svolta in ricorso in ordine alla illegittimità della determinazione di strutturare la procedura in due prove selettive anziché in una.

6. Per tutto quanto precede, l'appello deve essere respinto.

Stante la manifesta infondatezza del gravame, va disposta la non conferma della provvisoria ammissione al patrocinio a spese dello Stato di cui al decreto n. 30/2017 della competente Commissione di questo Consiglio di Stato.

Nondimeno, in considerazione dello specifico interesse azionato in giudizio, le spese del grado possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello di cui in epigrafe, lo respinge.

Dispone la non conferma della provvisoria ammissione al patrocinio a spese dello Stato, di cui al decreto n. 30/2017 della competente Commissione di questo Consiglio di Stato.

Compensa tra le parti le spese del grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Saltelli, Presidente

Federico Di Matteo, Consigliere

Alberto Urso, Consigliere

Anna Bottiglieri, Consigliere, Estensore

Elena Quadri, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Anna Bottiglieri**

**IL PRESIDENTE**  
**Carlo Saltelli**

IL SEGRETARIO